



---

## NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 1/2022

Roma, 2/1/2022

<b>Oggetto:</b>	<b>GREEN PASS E NUOVE REGOLE DAL 31/12/2021</b>
<b>Destinatari:</b>	Generalità
<b>Decorrenza:</b>	dal 31/12/2021
<b>Come adempiere:</b>	rif. DL 229/2021 e Circolare 136/2021 del Ministero Salute

Pubblicato in GU n 309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 dicembre il DL n 229 con le regole per la quarantena e contatti con i positivi da covid 19.

Di seguito il riepilogo delle regole per la quarantena dei vaccinati e dei soggetti a rischio secondo il nuovo decreto e la circolare del Ministero della Salute.

### **1) Dal 31/12/2021: Quarantena precauzionale e obbligatoria**

Secondo quanto riporta la **Circolare n 136 del Ministero della salute del 30 dicembre 2021** la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

#### **A) Soggetti POSITIVI**

Dal 31 dicembre è obbligato a sottostare a quarantena chi risulti positivo al Covid, secondo queste regole:

- **se asintomatici:** quarantena di 10 giorni a partire dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena.
- **se sintomatici:** quarantena di 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati.
- **se è stata già somministrata la terza dose booster o è stato completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 4 mesi,** la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché si sia sempre stati asintomatici, o si risulti asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione

che, al termine di questo periodo, si sia fatto un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

**B) Soggetti con Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)<sup>1</sup>**

1) **Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di **10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Ai Soggetti asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster,
- oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
- oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

**NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.**

Il periodo di autosorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per chi resta asintomatico il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone.

---

<sup>1</sup> Con familiari conviventi risultati positivi o dopo esposizioni oltre 15 minuti con altri soggetti risultati positivi senza uso di mascherine

### **C) Soggetti con contatti a BASSO RISCHIO<sup>2</sup>**

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, **non è necessaria quarantena** ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Il tutto può essere così riassunto e schematizzato:



**Naturalmente se si è malati Covid verrà comunque riconosciuta la malattia INPS come malattia, ma solo in questo caso. E' opportuno operativamente certificare la decorrenza tempestiva tramite la apposita certificazione medica rilasciata dal medico di base o struttura ospedaliera.**

<sup>2</sup> Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;

### **Stop alla quarantena come malattia**

I lavoratori che al contrario si trovino in quarantena precauzionale e quindi nella condizione di impossibilità di andare al lavoro o di lavorare in smart working (se non attivato o attivabile), così come chi si trova nella situazione di permanenza domiciliare fiduciaria (persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone considerate a rischio), **non rientrano quindi più nella copertura malattia INPS.**

Il legislatore<sup>3</sup> per il 2021 aveva modificato la disciplina delle tutele previste, durante l'emergenza Covid, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori "fragili". La norma stabiliva infatti l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato **solo fino al 31 dicembre 2021. Terminato questo periodo, la tutela si è chiusa.**

Nonostante quindi lo stato di emergenza sia stato prorogato dal governo al 31 marzo 2022, a meno che vengano stanziati alte risorse – che al momento non sono in discussione – non vengono più concessi giorni di malattia per la quarantena a partire dal 1° gennaio 2022.

È vero che con le nuove regole per i contatti dei positivi ci saranno sempre meno persone in quarantena. Basti pensare che per chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di quattro mesi, o ha fatto la terza dose, la quarantena viene di fatto annullata. Tuttavia non è chiaro quale sarà il protocollo per chi finisce in quarantena obbligatoria e non può svolgere il proprio lavoro da remoto: in materia dovrebbero arrivare dei decreti ministeriali.

## **2) Dal 10/01/2022: Green Pass rafforzato**

Come prima cosa, verrà ridotto l'intervallo per ricevere la cosiddetta dose booster, cioè la terza. Dal 10 gennaio potranno prenotare e ricevere il richiamo dopo soli quattro mesi dalla seconda dose tutti gli over 16 e le persone in condizioni di fragilità tra i 12 e i 15 anni.

**Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza,** si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;

---

<sup>3</sup> Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

**Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.**

Mascherine: protocollo per prezzi contenuti

Per quanto riguarda le mascherine il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, **un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.** Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Tutte le disposizioni saranno in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al prossimo 31 marzo, a meno che non vengano prorogate ulteriormente in futuro.

Ricordiamo che è stato **pubblicato in GU n 305 del 24 dicembre e in vigore dal giorno 25 dicembre**, il Decreto Legge n 221 noto come Decreto festività recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

Sinteticamente il Decreto Festività contiene novità su:

- Validità Green Pass
- Uso delle mascherine
- Regole per ristoranti e locali al chiuso

#### 1) Stato di emergenza e green pass

Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è **ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022**.

Inoltre, **a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi**.

### 2) Uso delle mascherine ed eventi aperti al pubblico

Per quanto riguarda le mascherine **si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca**.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

- **per gli spettacoli aperti al pubblico**
- **che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo**
- **e in altri locali assimilati,**
- **nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,**

**è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.**

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. **L'obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.**

### 3) Regole per ristoranti e locali al chiuso

Il Decreto Festività prevede inoltre che:

- **dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),**

- **dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

\* \* \* \* \*

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 14/10/2021

Cordiali saluti

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners